




Consiglio Regionale del Lazio
Servizio Aula
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente



Presidente della 1^a
Commissione consiliare permanente

SEDE

Oggetto: Proposta di legge regionale n. 219 del 1° dicembre 2006 concernente:

**“Norme sul procedimento elettorale
per le elezioni del Consiglio regionale
e del Presidente della Regione”**

Si trasmette la proposta di legge regionale indicata in oggetto con l'avvertenza di presentare la relazione entro i termini previsti dall'art. 63 del Regolamento del Consiglio regionale.


Contestualmente al parere, la Commissione in indirizzo, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento del Consiglio deve indicare i Consiglieri relatori di maggioranza e di minoranza.

(Rita Romanzi)

RC/AT

LEGISLATURA VIII^A

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

N. 219 del 1° dicembre 2006

Soggetti proponenti od estremi della deliberazione della Giunta regionale:

**Cons.ri: C. Moscardelli – B. Astorre – M. Di Carlo –
P. Brianti – G. Milana – S. Costa – F. Dalia**

Oggetto:

**NORME SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE
PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

N.
CONCERNENTE


PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all'commissione 1^a

Roma, 1^o 12 2006

d'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula
(Dr. Salvatore Nigro)



“NORME SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER LE ELEZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE ”

Iniziativa dei Consiglieri:

CLAUDIO MOSCARDELLI

BRUNO ASTORRE


MARIO DI CARLO

PAOLA BRUANTI

GUIDO MILANA

GOS SILVIA COSTA


FRANCO DALIA



Relazione

La presente proposta di una nuova legge elettorale è nella direzione di rafforzare il ruolo degli elettori attraverso l'abolizione del cosiddetto "listino", così da determinare l'elezione di tutti i consiglieri regionali attraverso il voto dei cittadini. Inoltre, si stabilisce un più corretto rapporto tra il Consiglio regionale che è un'assemblea legislativa e l'esecutivo, già reso forte dall'elezione diretta del Presidente. Il premio di maggioranza viene attribuito mediante lo stesso meccanismo in vigore per le elezioni comunali. Altri elementi significativi sono stati introdotti per rispondere all'esigenza di un migliore equilibrio delle rappresentanze ancorando però le modifiche sempre a criteri oggettivi. Infatti, l'attribuzione dei seggi a ciascuna circoscrizione elettorale viene operata sempre sulla base del numero degli abitanti, prevedendo però due elementi che consentono di conseguire un obiettivo di riequilibrio delle rappresentanze a favore di tutti i territori del Lazio. L'attribuzione ad ogni circoscrizione elettorale dei seggi spettanti sulla base della popolazione è stata sino ad oggi solo virtuale, poiché il meccanismo del collegio unico regionale ha determinato sottrazione di seggi ad alcune circoscrizioni in favore di altre. Le modifiche introdotte rendono certa, invece, l'elezione in ciascuna circoscrizione dei consiglieri sulla base dei seggi assegnati secondo il criterio della popolazione. Altro meccanismo che produce equilibrio è la scomposizione della circoscrizione di Roma e provincia, che oggi assomma oltre 3,5 milioni di abitanti rispetto ai 5 milioni dell'intera regione: la scomposizione in due circoscrizioni oltre a produrre in Consiglio Regionale un equilibrio di rappresentanze tra Roma e i territori del Lazio, rafforza l'istituto regionale proprio nella sua dimensione complessiva. Altro elemento introdotto è il limite per cui ciascuna circoscrizione elettorale non può esprimere più della metà dei seggi dell'intero Consiglio regionale, sulla base del modello della legge elettorale per l'elezione del Consiglio provinciale di Roma.

La presente proposta di legge consente di raggiungere l'obiettivo di un rafforzamento dell'istituto regionale e in particolare del Consiglio Regionale. Si legano di più tutte le province e la città di Roma attraverso modifiche che rispettano il criterio oggettivo del numero di abitanti e che, però, correggono meccanismi distorsivi della rappresentanza, che hanno determinato sino ad oggi squilibri notevoli. In una fase di modifica dell'assetto istituzionale del Lazio e dell'attribuzione di maggiori poteri a Roma, una Regione più equilibrata è garanzia di tenuta dello stesso istituto regionale.



Art. 1
(Elezioni del Consiglio regionale
e del Presidente della Regione)

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente a suffragio universale e con voto diretto, personale, uguale, libero e segreto.

Claudio M. Alf.

PR

Art. 2
(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da settanta membri nonché dal Presidente della Regione risultato eletto.

Antonio

PR


Art. 3
(Entrata in carica)

1. I consiglieri regionali ed il Presidente della Regione entrano in carica al momento della proclamazione e cessano dalle loro funzioni rispettivamente con la prima seduta del rinnovato Consiglio e con la proclamazione del nuovo Presidente della Regione.




Art. 4
(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni del Lazio.
2. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica, fatte salve le disposizioni vigenti in tema di ineleggibilità.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio...".A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner.

Art. 5
(Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi)

1. Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali coincidenti con il territorio de:
 - a) la Provincia di Frosinone;
 - b) la Provincia di Latina;
 - c) la Provincia di Rieti;
 - d) il Comune di Roma;
 - e) la Provincia di Roma, con esclusione del Comune capoluogo;
 - f) la Provincia di Viterbo.
2. La ripartizione dei settanta seggi del Consiglio regionale tra le circoscrizioni elettorali avviene con le modalità di cui ai commi 3 e 4.
3. Cinquantasei seggi sono attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale in misura proporzionale alla popolazione residente, quale risulti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento nazionale, dividendo il numero complessivo dei cittadini residenti nell'intero territorio regionale per i cinquantasei seggi, in base ai quozienti interi ed ai più alti resti.
4. I residui quattordici seggi sono ripartiti tra le circoscrizioni ed attribuiti a liste concorrenti secondo quanto stabilito all'articolo 10.
5. In ogni caso a nessuna circoscrizione elettorale possono essere complessivamente attribuiti, a seguito dell'espletamento delle procedure indicate ai commi 3 e 4, più di trentacinque seggi.
6. L'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche, esercita le proprie funzioni relativamente alle circoscrizioni elettorali di cui al comma 1, lettere d) ed e).





Art. 6

(Parità di accesso alla carica di consigliere regionale)

1. La Regione promuove la parità di accesso tra donne e uomini alla carica di consigliere regionale, in attuazione dei principi espressi dall' articolo 117, settimo comma, della Costituzione e dall'articolo 19, comma 2, del proprio Statuto.
2. A tal fine ciascuna lista di candidati all'elezione nel Consiglio regionale non può prevedere la prevalenza di un numero di candidati appartenenti allo stesso genere superiore ai due terzi. Nel caso in cui l'applicazione di tale percentuale comporti frazioni decimali, il numero massimo è fissato all'unità inferiore.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Cristoforo".A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner.

Art. 7
(Liste circoscrizionali)

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri risultante dalla somma di quelli assegnati a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e di quelli previsti al comma 4 dello stesso articolo. Il numero dei candidati non può comunque essere superiore a trentacinque.
3. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. Il simbolo ed il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui fa parte la lista medesima. Più liste circoscrizionali possono essere collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione.
4. Le liste contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione.
5. Sono ammesse liste contrassegnate da un determinato simbolo solo se liste con lo stesso simbolo siano presentate in almeno tre circoscrizioni.
6. Ciascun candidato può essere presente nelle liste di non più di due circoscrizioni ed a condizione che le due liste siano contrassegnate dallo stesso simbolo.
7. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono essere candidati nelle liste circoscrizionali.



Art. 8
(Gruppi di liste e coalizioni)

1. Ai fini della presente legge si definisce gruppo di liste l'insieme delle liste circoscrizionali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo; per coalizione di liste s'intende l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione.

Antonio

RR

Art. 9
(Scheda elettorale)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione avviene attraverso un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato sulla medesima linea da una riga riservata all'eventuale indicazione della preferenza. A destra del rettangolo di ciascuna lista circoscrizionale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome nonché il simbolo del candidato Presidente cui la lista è collegata.

RR

Antonio Carlucci

Art. 10
(Assegnazione dei seggi)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche, procede entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali preliminarmente alle operazioni di cui all'articolo 15, primo e secondo comma, della legge medesima.
2. Successivamente l'Ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, che è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 2, della L. 108/1968 ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - b) procede al riparto dei seggi tra le liste dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3... sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione elettorale ai sensi dell'articolo 5, comma 3. I seggi sono quindi assegnati alle liste cui in ordine decrescente corrispondono i più alti quozienti in tal modo ottenuti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale successivamente comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero di voti ottenuto da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista circoscrizionale ed il numero dei seggi ad essa assegnati. Esegue poi le operazioni previste all'articolo 15, terzo comma, lettere e) ed f) della L.108/1968 e successive modifiche.
3. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria di cui all'articolo 15, terzo comma, lettera f) della L. 108/1968, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
4. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali determina il numero complessivo dei voti conseguiti nelle sei circoscrizioni da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione. Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale procede quindi, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, alla proclamazione dell'elezione a Presidente della Regione del

AR



candidato che abbia riportato il maggior numero di voti validi.

5. A seguito della proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, l'Ufficio centrale regionale provvede all'attribuzione dei quattordici seggi di cui all'articolo 5, comma 4, al gruppo o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto a Presidente della Regione. A tal fine, è preliminarmente assegnato a ciascuna delle sei circoscrizioni un ulteriore seggio rispetto a quelli determinati ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
6. Successivamente l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione degli otto seggi residui ai gruppi di liste collegati al candidato proclamato eletto a Presidente della Regione, in modo proporzionale alla cifra elettorale complessivamente conseguita da ciascuno di essi nelle sei circoscrizioni elettorali. In tal senso l'Ufficio determina il relativo quoziente che è dato dalla divisione del totale dei voti validi conseguiti dalla suddetta coalizione di liste per otto. Nell'effettuare tale divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il numero dei voti ottenuto da ciascun gruppo di liste è quindi diviso per il quoziente. I seggi non assegnati per il mancato raggiungimento del quoziente sono poi attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di liste che abbiano il maggior numero di voti residuati, per tali intendendosi anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente.
7. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste, infine, i seggi spettanti a seguito delle operazioni di cui al comma 6 sono attribuiti in ordine decrescente alle liste circoscrizionali, iniziando da quella che abbia ottenuto la percentuale dei voti più alta nelle sei circoscrizioni.
8. L'Ufficio centrale regionale determina quindi il numero complessivo dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, e, fermo restando quanto stabilito al comma 3, proclama eletti i quattordici candidati presenti nelle liste circoscrizionali in base alla cifra individuale ottenuta, che è data dalla somma dei voti di preferenza validi, sino a concorrenza del numero dei seggi complessivamente attribuiti a ciascuna lista circoscrizionale. A parità di cifra individuale prevale l'ordine di presentazione nella lista.

LR

Carlo Cottarelli

Art. 11
(Liste di candidati)

1. Unitamente alle liste dei candidati di cui all'articolo 9 della L.108/1968 e successive modifiche devono essere presentati:
 - a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta rilasciare tali certificati;
 - b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con le modalità indicate dall'articolo 9, ottavo comma, numero 2) della L. 108/1968 e contenere l'esplicita dichiarazione ivi prevista;
 - c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica di ciascun candidato;
 - d) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale ovvero con quelli presentati in precedenza. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o elementi comunque caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
2. Costituisce elemento di confondibilità ai sensi del comma 1, lettera d), anche una sola delle condizioni di seguito indicate:
 - a) l'utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere sovrapponendo i due simboli per oltre il 25% del totale;
 - b) l'utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento;

RR



c) l'utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o alla forza politica di riferimento.

HK

Antonio Cappelletti.

Art. 12
(Disposizione abrogativa)

1. La legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 è abrogata.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio M. L.", written in a cursive style.A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner, possibly "RL".

Art. 13
(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Costa'.Handwritten initials 'RR' in black ink.